

## Affidamento servizio distribuzione gas in ATEM

CONVENZIONE TRA I COMUNI PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE E LA SUCCESSIVA GESTIONE DEL CONTRATTO

All.1)

### Schema di Convenzione ATEM Alessandria 4 – Sud-Est

#### Premesso che:

Il comma 1 dell'art. 14 del D. Lgs. 164/2000, nel qualificare l'attività di distribuzione di gas naturale come servizio pubblico, prevede che lo stesso sia affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni; i comuni titolari del servizio sono tenuti a svolgere attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione ed i loro rapporti con il gestore del servizio devono essere regolati da specifico contratto di servizio;

Il comma 2 dell'art. 46bis del DL 159/2007 conv. dalla L. 222/2007, al fine di incentivare lo sviluppo della concorrenza e migliorare la qualità del servizio di distribuzione del gas, ha attribuito al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero per gli affari regionali, la competenza a determinare gli ambiti territoriali minimi (di seguito anche ATEM) per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, ed a determinare misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione;

Il Decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 19 gennaio 2011, oltre ad individuare 177 ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare e l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, specifica che gli enti locali di ciascun ambito territoriale minimo affidino il suddetto servizio di distribuzione gas tramite gara unica e che l'affidamento di tutti gli impianti dello stesso ambito territoriale minimo scada al dodicesimo anno decorrente dalla data dell'affidamento al gestore vincitore della gara del primo impianto appartenente all'ambito;

Ancora il Decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 19 gennaio 2011 dispone che nel periodo di prima applicazione del nuovo sistema, il gestore risultato vincitore della gara d'ambito subentri progressivamente nell'affidamento del servizio dei vari impianti di distribuzione gas dell'ambito territoriale minimo alla scadenza delle singole concessioni presenti nell'ambito, a meno di una loro anticipata risoluzione concordata fra il gestore uscente e l'Ente locale;

Il Decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 18 ottobre 2011 ha individuato i singoli comuni appartenenti ai vari ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare e l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, precedentemente determinati con DM del 19 gennaio 2011; l'ambito territoriale minimo denominato "Alessandria 4 – Sud-est" risulta composto da 73 comuni, come elencati al successivo art. 2 della presente convenzione;

Il Decreto del Ministro per lo sviluppo economico n. 226 del 12 novembre 2011 (di seguito DM 226/2011), pubblicato sulla G.U. del 27 gennaio 2012, nell'introdurre il regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, ha definito la tempistica, i ruoli, le competenze e le responsabilità della suddetta procedura di affidamento del servizio di distribuzione gas, ed ha presentato gli schemi tipo di riferimento per la predisposizione del bando di gara e del relativo disciplinare;

In base a quanto disposto dall'art. 2 del DM 226/2011 e dalle scadenze temporali



individuata dall'allegato A del medesimo decreto ("Data limite entro cui la Provincia, in assenza del Comune capoluogo di provincia, convoca i Comuni dell'ambito per la scelta della stazione appaltante e da cui decorre il tempo per un eventuale intervento della Regione di cui all'articolo 3 del regolamento"), come modificate dall'art.4 del D.L. n.69 del 21/06/2013 convertito con L. 09/08/2013 n. 98, entro il prossimo 11 dicembre 2014 la stazione appaltante individuata per l'ambito Alessandria 4 – Sud Est è tenuta a pubblicare il Bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;

Il DM 226/2011 definisce le specifiche competenze della stazione appaltante e le responsabilità dei singoli enti appartenenti all'ATEM; rientrano tra le competenze della stazione appaltante:

- o la preparazione e la pubblicazione del bando di gara e del relativo disciplinare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas;
- o la preparazione delle linee guida programmatiche d'ambito con le condizioni minime di sviluppo della rete di distribuzione del gas;
- o il coordinamento dei rapporti con il soggetto gestore del servizio di distribuzione gas e la funzione di controparte del contratto di servizio;
- o la conduzione della funzione di vigilanza e controllo nei confronti del soggetto gestore del servizio;
- o l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto.

Grava su ogni ente locale appartenente all'ATEM la responsabilità di collaborare attivamente con la stazione appaltante al fine di procedere all'affidamento del servizio di distribuzione e monitorarne, nell'interesse di tutti i comuni, la sua corretta conduzione; nello specifico ogni comune appartenente all'ATEM è tenuto a fornire, nella tempistica concordata, le informazioni funzionali alla gara -salva facoltà di delega alla stazione appaltante ai sensi dell'art.2, c.6, del D.M. 226/2011-, a collaborare nell'impostazione della relativa documentazione, a partecipare all'attività di monitoraggio del servizio ed a concorrere all'eventuale scelta di risoluzione contrattuale;

Il comma 1 dell'art. 2 del DM 226/2011 dispone che, nel caso in cui il Comune capoluogo di provincia non appartenga all'ambito, come risulta per l'ATEM Alessandria 4 – Sud Est, gli enti locali facenti parte dello stesso individuino un comune capofila, o la Provincia, o un altro soggetto già istituito quale una società di patrimonio delle reti, al quale demandare il ruolo di stazione appaltante.

A seguito della disponibilità palesata dal Comune di Tortona a svolgere il ruolo di stazione appaltante si sono svolti incontri con i rappresentanti dei Comuni appartenenti all'ambito, in esito ai quali n. 66 Comuni - che rappresentano complessivamente n. 33.252 punti di riconsegna - hanno ritenuto di individuare il Comune di Tortona quale Ente capofila e stazione appaltante, di tal chè, cumulando i n. 13.107 punti di riconsegna del Comune di Tortona, risulta raggiunto un ammontare complessivo di 46.359, su un totale di 50.801 punti di riconsegna globalmente considerati nei 73 Comuni facenti parte dell'ambito.

Risulta opportuno, al fine di condurre efficacemente gli interventi di affidamento del servizio di distribuzione gas per l'intero ATEM 4 Alessandria Sud Est e di monitorarne la conseguente gestione, definire specificatamente competenze, responsabilità, tempistica, procedure, modalità di confronto, rapporti economici tra le parti, attraverso la stipula di specifica convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000.



## **Tutto ciò premesso**

e considerato che risulta opportuno e necessario stabilire le modalità di gestione del procedimento, le funzioni della stazione appaltante e dei comuni appartenenti all'ambito per l'aggiudicazione della gara del servizio in oggetto e per il successivo monitoraggio durante il periodo di gestione del servizio, tra i Comuni medesimi si concorda la seguente

## **Convenzione**

### Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La presente convenzione, nel rispetto delle disposizioni richiamate in premessa, viene stipulata allo scopo di regolamentare lo svolgimento in modo coordinato ed in forma associata delle attività propedeutiche e strumentali all'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nei territori degli enti sottoscrittori, tutti appartenenti all'ATEM Alessandria 4 – Sud Est, nonché alla conduzione dei rapporti con il gestore del servizio.
3. L'esercizio coordinato e associato delle attività di cui al precedente comma rappresenta lo strumento organizzativo prescelto da tutti i Comuni dell'ATEM "de qua" per addivenire all'affidamento e gestione congiunti del servizio di distribuzione del gas naturale, perseguendo obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità, in una prospettiva finalizzata a realizzare lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali ed a migliorare sensibilmente gli standard di qualità e sicurezza nell'erogazione del servizio, assicurando altresì una gestione professionale, qualificata e ottimizzata di tutti gli adempimenti procedurali, anche a carattere tecnico ed economico, necessari.
4. La presente convenzione viene stipulata allo scopo di svolgere in modo coordinato e uniforme le attività concernenti la gara di affidamento del servizio di distribuzione gas su base d'Atem, come disposto dalle norme vigenti ed in particolare dal Decreto Ministeriale 226/2011 e per il successivo monitoraggio della gestione del servizio per tutto il periodo di concessione per anni 12.

### Art. 2 - Comuni sottoscrittori

La presente convenzione viene sottoscritta tra i Comuni facenti parte dell'ATEM Alessandria 4 – Sud Est, come individuati dal D.M. 18 ottobre 2011 e precisamente :

1. Albera Ligure (AL)
2. Alluvioni Cambiò (AL)
3. Alzano Scrivia (AL)
4. Arquata Scrivia (AL)
5. Avolasca (AL)
6. Bassignana (AL)
7. Berzano di Tortona (AL)
8. Borghetto di Borbera (AL)
9. Bosco Marengo (AL)
10. Bosio (AL)
11. Brignano-Frascata (AL)
12. Cabella Ligure (AL)
13. Cantalupo Ligure (AL)
14. Carbonara Scrivia (AL)
15. Carezzano (AL)
16. Carrega Ligure (AL)

17. Carrosio (AL)
18. Casaleggio Boiro (AL)
19. Casalnoceto (AL)
20. Casasco (AL)
21. Cassano Spinola (AL)
22. Castellania (AL)
23. Castellar Guidobono (AL)
24. Castelnuovo Scrivia (AL)
25. Cerreto Grue (AL)
26. Costa Vescovato (AL)
27. Dernice (AL)
28. Fabbrica Curone (AL)
29. Fraconalto (AL)
30. Frugarolo (AL)
31. Garbagna (AL)
32. Gavazzana (AL)
33. Gavi (AL)
34. Gremiasco (AL)
35. Grondona (AL)
36. Guazzora (AL)
37. Lerma (AL)
38. Molino dei Torti (AL)
39. Momperone (AL)
40. Mongiardino Ligure (AL)
41. Monleale (AL)
42. Montacuto (AL)
43. Montaldeo (AL)
44. Montecastello (AL)
45. Montegioco (AL)
46. Montemarzino (AL)
47. Mornese (AL)
48. Paderna (AL)
49. Parodi Ligure (AL)
50. Pecetto di Valenza (AL)
51. Pietra Marazzi (AL)
52. Piovera (AL)
53. Pontecurone (AL)
54. Pozzolo Formigaro (AL)
55. Rivarone (AL)
56. Roccaforte Ligure (AL)
57. Rocchetta Ligure (AL)
58. Sale (AL)
59. San Sebastiano Curone (AL)
60. Sant'Agata Fossili (AL)
61. Sardigliano (AL)
62. Sarezzano (AL)
63. Serravalle Scrivia (AL)
64. Spineto Scrivia (AL)
65. Stazzano (AL)
66. Tortona (AL)
67. Vignole Borbera (AL)
68. Viguzzolo (AL)
69. Villalvernia (AL)
70. Villaromagnano (AL)
71. Volpedo (AL)
72. Volpeglino (AL)
73. Voltaggio (AL)



### Art.3 – Compiti dei Comuni

1. Ciascuno degli Enti sottoscrittori indicherà, all'interno della propria struttura tecnica e amministrativa, un referente che fungerà da interlocutore con il Comune di Tortona per la comunicazione delle esigenze specifiche del Comune di riferimento e la trasmissione di tutte le informazioni utili per la predisposizione degli atti di gara.
2. In particolare, ai sensi dell'art.2, comma 6, ultimo periodo, del DM 226/2011, i Comuni sottoscrittori delegano la stazione appaltante per il reperimento diretto dai gestori uscenti entro il 30/05/2014 di tutti i dati previsti dall'art.4 del D.M. 12 novembre 2011, n.226, secondo il formato previsto dall'AEEG.
3. Per ciò che concerne le altre informazioni specifiche per ogni comune di cui all'art.9 comma 6 del DM 226, eventualmente non rientranti tra i dati acquisibili direttamente dal gestore, la stazione appaltante si impegna a supportare tecnicamente i Comuni concedenti nel reperimento delle informazioni di propria competenza concernenti l'impianto servente il proprio territorio.
4. La stazione appaltante, anche attraverso l'apporto di qualificati professionisti, analizza i dati ricevuti, effettua eventuali ispezioni ed accessi agli impianti e comunica ai gestori, entro i 60 gg. successivi al ricevimento, d'accordo con gli Enti locali interessati, eventuali osservazioni e richieste di rettifica.
5. Gli Enti deleganti si obbligano altresì a trasmettere alla stazione appaltante entro lo stesso termine:
  - a. il regolamento comunale e provinciale per l'esecuzione dei lavori stradali;
  - b. L'entità della tassa o canone di occupazione del suolo e sottosuolo (TOSAP o COSAP) comunale e provinciale, nonché i relativi regolamenti;
  - c. ogni altra informazione che sarà necessaria o utile alla redazione degli atti di gara.
6. Successivamente all'acquisizione della documentazione relativa alle consistenze degli impianti, ciascun Ente locale approva, entro il termine di 30 giorni, la determinazione del valore da riconoscere ai gestori uscenti proposta dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art.5 del DM 226/2011.

### Art. 4 - La durata della Convenzione

La presente convenzione decorre dal momento della stipula da parte di tutti i referenti dei singoli Comuni ricompresi nell'ATEM 4 – Sud Est ed ha una durata indicativa di anni 12, in ogni caso funzionale a disciplinare le attività propedeutiche e strumentali al primo affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ATEM Alessandria 4 – Sud Est, alla conseguente conduzione dei rapporti con il gestore del servizio.

### Art. 5 - Individuazione del Comune di Tortona quale ente capofila e stazione appaltante

Ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del DM 226/2011, i Comuni sottoscrittori della presente convenzione individuano il Comune di Tortona quale ente capofila dell'ATEM 4 ed allo stesso demandano il ruolo di stazione appaltante nel rispetto dei compiti e delle funzioni previste dal DM 226/2011 nonché delle disposizioni contenute nella presente convenzione.

### Art. 6 - Il rapporto tra i comuni sottoscrittori ed il ruolo della stazione appaltante

1. La gestione dei rapporti tra i Comuni appartenenti all'ATEM Alessandria 4 Sud Est derivanti dalla stipula della presente convenzione è ispirata ai principi di trasparenza, condivisione e solidarietà.
2. Il Comune di Tortona, nel ruolo di stazione appaltante, garantisce sia nella fase di affidamento del servizio che in quella di gestione del contratto, attività di collaborazione, assistenza, coordinamento e supporto a tutti i Comuni dell'ATEM Alessandria 4 Sud Est nello svolgimento dei



compiti loro spettanti, nella raccolta dei documenti, nella predisposizione di eventuali atti amministrativi, indicazioni operative e quanto altro risulti utile e opportuno al conseguimento delle finalità della presente convenzione. A tal fine la Stazione Appaltante istituisce un Ufficio di Segreteria/ATEM per le pubblicazioni, le richieste, le convocazioni e ogni altra o qualsiasi attività di preparazione, comunicazione e trasparenza connessa allo svolgimento delle competenze dell'Assemblea dei Sindaci e del Comitato di Monitoraggio di cui al successivo art.9. Tale Ufficio di Segreteria è tenuto a pubblicare in apposita sezione dedicata del sito web istituzionale della Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque non oltre quindici giorni dalla formazione o dalla conoscenza del documento interessato, dandone contestuale comunicazione a tutti i comuni dell'ATEM Alessandria 4 Sud Est, gli atti adottati dalla Stazione Appaltante medesima e dall'Assemblea dei Sindaci, dai Sub-Ambiti e dal Comitato di Monitoraggio di cui ai successivi artt. 9 e 9-bis, nonché ogni altra notizia rilevante per il pubblico ai fini del Servizio e dell'attività dell'ATEM stesso oggetto della presente Convenzione.

3. La stazione appaltante è altresì delegata ad assumere le funzioni di parte attrice e resistente in ogni eventuale contenzioso che dovesse insorgere in sede amministrativa o civile in ogni fase del procedimento oggetto della presente convenzione, previa acquisizione del parere favorevole espresso dalla maggioranza assoluta dei comuni appartenenti all'ATEM Alessandria 4 Sud Est ponderata in funzione del numero delle utenze gas servite in ciascun Comune al 31 dicembre dell'anno precedente tale decisione, espresso in sede di Assemblea dei Sindaci di cui al successivo art.9, comma 1, lett.a).

4. Gli eventuali costi di tali contenziosi saranno ripartiti tra i comuni dell'ATEM Alessandria 4 Sud Est in proporzione al numero delle utenze gas servite in ciascun ente, come risultante al 31 dicembre dell'anno precedente alla quantificazione dei costi da ripartire.

#### Art. 7 - Attività propedeutiche alla gara per l'affidamento del servizio di concessione

1. Ai sensi di quanto previsto dal DM 226/2011, rientrano nella competenza della stazione appaltante i seguenti interventi:

- a) Reperimento, raccolta, integrazione ed omogeneizzazione di tutta la documentazione specifica di ogni Comune appartenente all'ATEM Alessandria 4 Sud Est, necessaria alla preparazione del bando di gara;
- b) Predisposizione delle linee guida programmatiche d'ambito con le condizioni minime di sviluppo dello stesso;
- c) Predisposizione del documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento della rete nei singoli Comuni;
- d) Preparazione, approvazione e pubblicazione del bando e del disciplinare di gara;

2. Conduzione ed aggiudicazione della gara. Ogni comune sottoscrittore della presente convenzione si impegna a collaborare operativamente con la stazione appaltante nello svolgimento delle attività di cui al precedente comma 1, secondo le modalità definite dal Comitato di Monitoraggio di cui al successivo art.9, comma 1, lett.b).

3. Con riferimento alle attività di cui alle lettere b), e c) del precedente comma 1, è compito di ogni comune collaborare con la stazione appaltante per il reperimento delle informazioni previste dal comma 6 dell'art. 9 del DM 226/2011, nonché fornire alla stessa gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata dell'affidamento e lo stato del proprio impianto di distribuzione.

#### Art. 8- La gestione del contratto

1. A seguito dell'affidamento del servizio di distribuzione del gas, i comuni appartenenti all'ATEM Alessandria 4 Sud Est delegano al Comune di Tortona, nella veste di stazione appaltante, la cura e la conduzione dei rapporti con il gestore, per cui il Comune stesso svolge in tal modo la



funzione di controparte del contratto di servizio.

2. Nello svolgimento della funzione di cui al precedente comma 1, la stazione appaltante, previa manifestazione della volontà, nell'ambito della Assemblea dei Sindaci di cui al successivo art.9, comma 1, lett.a), della maggioranza dei comuni appartenenti all' ATEM Alessandria 4 Sud Est, ponderata in funzione del numero delle utenze gas servite in ciascun Comune al 31 dicembre dell'anno precedente tale decisione, è delegata a disporre la risoluzione del contratto di affidamento al gestore dell'ambito.

3. Il Comitato di monitoraggio di cui al successivo art.9, comma 1, lett.b), coadiuva la Stazione Appaltante nella funzione di vigilanza e controllo in ordine ai compiti di cui al precedente comma 1.

#### Art. 9 – Strumenti e modalità di consultazione e collaborazione operativa tra i comuni

Al fine di assicurare adeguate forme di partecipazione e consultazione fra gli enti associati, nonché di gestione, vigilanza e controllo sul servizio e sullo stato di attuazione della presente convenzione, sono costituiti:

a) *L'Assemblea dei Sindaci*, quale Organo di indirizzo e controllo amministrativo dell'ATEM, disciplinata dal successivo art.10, di cui fanno parte, secondo le forme e modalità di cui al successivo art.9-bis, i Sindaci degli enti aderenti, i quali, in caso di assenza o impedimento, possono farsi sostituire da un Assessore o da un Consigliere del rispettivo ente di appartenenza;

b) il Comitato di Monitoraggio, di cui all'art. 2, comma 5, del DM 226/2011, quale Organo tecnico-amministrativo e consultivo dell'ATEM, disciplinato dalle norme di cui al successivo art.11.

#### Art 9-bis– Sub-Ambiti

1. Al fine di semplificare e ottimizzare le attività di partecipazione, consultazione e cooperazione tra gli enti concedenti dell' ATEM Alessandria 4 Sud Est per lo svolgimento delle attività di competenza, sono istituiti all'interno dello stesso ATEM n.6 Sub-Ambiti come da allegato A.
2. Ogni Sub-Ambito stabilisce autonomamente le norme per la sua organizzazione e il suo funzionamento e in particolare per le designazioni, i requisiti, la durata, la revoca e la sostituzione dei propri membri di rappresentanza presso l'Assemblea dei Sindaci e il Comitato di Monitoraggio di cui al precedente art.9, nel rispetto dei limiti e prescrizioni stabiliti dalla legge e dalla presente Convenzione, informandosi a criteri di competenza, efficacia ed efficienza e tenuto conto, di norma, del peso che ciascun comune esprime in termini di utenze al 31 dicembre dell'anno precedente alla decisione interessata.
3. Gli atti di autoregolamentazione e di designazione di cui al precedente comma 2, devono essere trasmessi dai Sub-Ambiti alla Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla stipula della presente Convenzione e in caso di variazioni entro dieci giorni dalla loro adozione. Le variazioni hanno efficacia alla data di ricevimento dei relativi atti da parte dell'Ufficio di Segreteria/ATEM di cui al precedente art.6, comma 2. In caso di mancata comunicazione di tali designazioni nei termini anzidetti e fino al ricevimento degli atti di nomina da parte del Sub-Ambito inadempiente, i membri di rappresentanza del medesimo risulteranno come segue:
  - a) per l'Assemblea dei Sindaci, i Sindaci dei primi tre comuni di maggiori dimensioni in termini di utenze riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente, ognuno con un peso di rappresentanza pro-quota del Sub-Ambito interessato proporzionale alla propria percentuale di utenze rispetto al totale dello stesso Sub-Ambito;
  - b) per il Comitato di Monitoraggio, un membro nominato d'ufficio dalla Stazione Appaltante.



## Art 10 L'Assemblea dei Sindaci

### 1. All'Assemblea dei Sindaci compete deliberare:

- a) sulle modifiche della presente convenzione ;
- b) su eventuali contenziosi con il soggetto gestore ai sensi del precedenti art. 6, comma 3, e art.8, comma 2 ;
- c) su eventuali scelte strategiche ;
- d) gli indirizzi alla Stazione appaltante ed al Comitato di Monitoraggio in ordine alle loro attività di competenza stabilite ai sensi della presente convenzione ;
- e) l'approvazione/ratifica degli atti di cui al precedente art. 7, comma 1, lettere b),c),d), previa acquisizione, quando richiesta, del parere del Comitato di Monitoraggio;
- f) l'approvazione a preventivo e a consuntivo delle spese relative alla copertura degli oneri di gara, ivi inclusi quelli di funzionamento della Commissione di gara, ai sensi dell'art.8, comma 1, del DM 226/2011, dalla Stazione Appaltante, nonché la determinazione delle spese ammissibili e delle modalità di rimborso, anche in relazione a quanto stabilito al successivo art.12, comma 1, ultimo periodo;
- g) l'approvazione a preventivo e a consuntivo delle spese relative al rimborso degli oneri sostenuti, ai sensi dell'art.8, comma 2, del DM 226/2011, dal Comitato di Monitoraggio per lo svolgimento delle attività di competenza stabilite nella presente convenzione, nonché la determinazione delle spese ammissibili e delle modalità di rimborso.

In caso di ritardo ingiustificato da parte dell'Assemblea dei Sindaci ad esprimersi in merito alle determinazioni di cui al precedente comma 1, lettere e), f) e g), la Stazione Appaltante può procedere prescindendo dalle deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci qualora la stessa non si pronunci entro trenta giorni dal ricevimento della diffida ad adempiere da parte della medesima Stazione Appaltante.

### 2. L'Assemblea dei Sindaci è presieduta dal Sindaco del Comune individuato come Stazione Appaltante ed è convocata, a pena di non validità della seduta, con preavviso di almeno 20 giorni in prima convocazione e di almeno 5 giorni in seconda convocazione, salvo termini minori in caso di motivata urgenza e comunque non inferiori rispettivamente a 10 giorni e alle 24 ore. La convocazione è disposta dal Presidente:

- a) per iniziativa del Presidente medesimo;
- b) entro 10 giorni dalla richiesta :
  - 1) su istanza del Comitato di monitoraggio di cui al precedente art.9, comma 1, lett.b);
  - 2) su istanza dei Sindaci di un numero di Comuni tale da rappresentare almeno il 25 % delle utenze gas servite complessivamente all'interno dell' ATEM Alessandria 4 Sud Est al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si intende convocare l'Assemblea dei Sindaci.

### 3. Le sedute dell'Assemblea dei Sindaci sono validamente costituite in prima convocazione se intervengono i rappresentanti di un numero di Comuni tale da rappresentare almeno il 60% delle utenze gas servite complessivamente all'interno dell'ATEM al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della data di convocazione; in seconda convocazione la seduta della Assemblea dei Sindaci è validamente costituita se sono rappresentate almeno il 45% delle utenze gas servite complessivamente all'interno dell' ATEM Alessandria 4 Sud Est al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della data di convocazione.

### 4. Ad eccezione della decisione in merito alla risoluzione del contratto di servizio con il gestore, per cui è richiesto il parere favorevole della maggioranza assoluta dei Comuni appartenenti all'ambito, ponderata in funzione del numero delle utenze gas servite in



ciascun Comune al 31 dicembre dell'anno precedente tale decisione, l'Assemblea dei Sindaci delibera a maggioranza dei presenti alla seduta, come determinata in proporzione alle utenze gas servite al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di convocazione della seduta, fermo restando che, sia in prima che in seconda convocazione, ogni deliberazione potrà essere approvata solo se si raggiungerà altresì il voto favorevole dei Comuni rappresentanti almeno il 35% delle utenze gas, come sopra definite.

5. Dell'Assemblea dei Sindaci fanno parte i rappresentanti designati da ciascun sub-ambito di cui al precedente art.9-bis nella misura massima corrispondente al doppio dei membri che ogni stesso sub-ambito può vantare nel Comitato di Monitoraggio, ai sensi del successivo art.11, comma 1, e secondo il peso di rappresentanza che sarà attribuito ai rispettivi membri designati. Il peso del voto di ciascun sub-ambito sarà pari alla somma delle utenze dei Comuni che rappresenta. All'Assemblea potranno eventualmente partecipare anche i Sindaci di singoli Comuni non designati dal proprio Sub-Ambito, il cui peso nelle votazioni sarà pari a quello che rappresentano in termini di utenze e che verrà scorporato da quello del sub-ambito di appartenenza.

#### Art. 11 – Il Comitato di Monitoraggio

1. Il Comitato di Monitoraggio di cui al precedente art.9, comma 1, lett.b), è composto da 15 membri in rappresentanza dei comuni appartenenti all'ATEM, suddivisi come segue per ogni su sub-ambito di cui al precedente art.9-bis :
  - o Sub Ambito 1 (Arquata – Serravalle) .....membri 3
  - o Sub Ambito 2 (Gavi) .....membri 2
  - o Sub Ambito 3 (Castelnuovo S.) .....membri 3
  - o Sub Ambito 4 (Pozzolo Formigaro) .....membri 2
  - o Sub Ambito 5 (Viguzzolo) .....membri 2
  - o Sub Ambito 6 (Tortona) .....membri 3
2. Il Comitato di monitoraggio svolge le seguenti funzioni in collaborazione con la Stazione Appaltante:
  - a. coadiuva l'Ente capofila nella funzione di vigilanza e controllo quale controparte del contratto di servizio;
  - b. esprime pareri e/o proposte richiesti dall'Assemblea dei Sindaci.Il Comitato nomina al suo interno un Presidente tra i membri designati dal Comune individuato come Stazione Appaltante, il quale provvede alla convocazione, alla determinazione dell'ordine del giorno ed alla predisposizione degli atti da sottoporre al Comitato nonché di ogni altra documentazione necessaria per lo svolgimento dei lavori. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno dieci componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari. Gli astenuti non si computano tra i votanti.
3. Il Comitato si riunisce periodicamente su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno due dei suoi componenti. Per assicurare le forme di consultazione tra gli enti aderenti, previste dall'art. 30 del TUEL, ogni ente associato può richiedere audizione al Presidente. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Presidente può disporre che l'audizione avvenga alla presenza del Comitato.

#### Art. 12 - Rapporti economici

1. Con riferimento al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara della Stazione Appaltante, ivi inclusi quelli di funzionamento della Commissione di gara, di cui al comma 1 dell'art. 8 del DM 226/2011, preso atto della deliberazione n.407/2012 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, la relativa quantificazione è effettuata secondo la metodologia ivi indicata. Per la determinazione delle relative spese ammissibili e delle modalità di rimborso si applica il precedente art. 10, comma 1, lett.f).



L'eventuale eccedenza rispetto alle spese ammissibili effettivamente sostenute viene attribuita ai Comuni dell'ATEM in base al seguente criterio: 1/3 in parte uguale tra i Comuni e 2/3 in base al numero delle utenze servite al 31 dicembre dell'anno precedente alla ripartizione.

2. Il corrispettivo di cui al comma 2 dell'art.8 del citato DM, viene utilizzato per sostenere gli oneri ammissibili del Comitato di Monitoraggio per lo svolgimento delle attività di competenza stabilite nella presente convenzione. Per la determinazione delle relative spese ammissibili e delle modalità di rimborso si applica il precedente art. 10, comma 1, lett.g).
3. Le modalità di riconoscimento ai singoli comuni degli altri corrispettivi previsti dall'art. 8 del DM 226/2011 derivanti dal rapporto con il gestore del servizio di distribuzione gas, sono definiti nell'ambito della documentazione di gara, nonché del conseguente contratto di servizio.

#### Art. 13 - Responsabilità dei comuni sottoscrittori ed obblighi di segnalazione

1. Ricade nella responsabilità di ogni Comune l'obbligo di collaborare tempestivamente ed efficacemente allo svolgimento delle attività previste dal DM 226/2011 nonché ai compiti delineati dalla presente convenzione.
2. In caso di ritardi od omissioni, la stazione appaltante, in relazione ai compiti alla stessa attribuiti ai sensi del precedente articolo 7, ha l'obbligo di sollecitare e richiamare i Comuni inadempienti.
3. In caso di ritardi o mancati riscontri agli interventi di cui al comma precedente, la stazione appaltante avvia le procedure di segnalazione di cui al comma 3 dell'art. 2 del DM 226/2011 alla Regione, e segnala i fatti alle autorità di vigilanza e controllo, tra cui l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, nonché, se del caso, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

#### Art.14 – Controversie

Ogni controversia tra i Comuni, derivante dall'interpretazione o esecuzione della presente convenzione, è rimessa all'Assemblea dei Sindaci per la composizione bonaria, ferma restando la competenza esclusiva del TAR Piemonte in caso di ricorso al contenzioso.

#### Art. 15 - Obblighi di riservatezza e di esclusiva

1. Ciascuno degli Enti sottoscrittori si obbliga a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione della Convenzione, dati e informazioni di cui sia venuto a conoscenza in ragione della presente convenzione e della sua attuazione.
2. L'obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutta la durata dell'esecuzione della presente convenzione e di quelli stipulati in attuazione di essa e per il periodo di tre anni dopo il decorso del suo termine di efficacia.
3. Ciascuno degli Enti si impegna affinché ciascuno dei propri rappresentanti, amministratori, collaboratori e dipendenti sia vincolato agli obblighi previsti dal presente articolo.

#### Art. 16 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle disposizioni di legge nonché a successivi accordi tra i comuni sottoscrittori, da approvarsi nelle medesime forme previste per la presente convenzione.
2. In relazione a novità normative o di prassi che dovessero intervenire successivamente alla stipula della presente convenzione e che risultino di interesse in relazione agli interventi disciplinati nel presente documento, è compito della stazione appaltante proporre eventuali modifiche, integrazioni ed aggiornamenti della presente convenzione, che dovranno essere approvate dall'Assemblea dei Sindaci e ratificate dai competenti Organi Comunali.



**ALLEGATO A (SUB-AMBITI + CARTOGRAFIA)**



# SUB-AMBITO 1 - Arquata Scrivia-Serravalle Scrivia

	N. Utente	N. Abitanti	N. Comuni	80%Utente+20% Abitanti	N.MEMBRI COMITATO MONITORAGGIO Membri assegnati al sub-ambito :	TOTALE UTENZE AMBITO	TOTALE ABITANTI AMBITO	TOTALE COMUNI AMBITO
Albera Ligure	182	329			60%utente+30%abitanti+10%n.comuni sub-ambito			
Arquata Scrivia	2854	6068			211,4			
Borghetto di Borbera	967	1991			3504,8		106771	73
Cabella Ligure	327	554			1171,8			
Cantalupo Ligure	351	549			372,4			
Carrara Ligure	0	83			390,6			
Grondona	331	545			16,6			
Mongiardino Ligure	26	177			373,8			
Roccatorte Ligure	63	154			56,2			
Rocchetta Ligure	136	210			81,2			
Serravalle Scrivia	2873	6322			150,8			
Stazzano	1104	2425			3562,8			
Vignole Borbera	1149	2245			1368,2			
Totale Ambito 1	10373	21652	13	17,81%	3,00	50801	106771	73

3 (Serravalle Scrivia, Arquata Scrivia, Stazzano o Vignole Borbera)

# SUB-AMBITO 2 - Gavi

	N. Utente	N. Abitanti	N. Comuni	80%Utente+20% Abitanti	N.MEMBRI COMITATO MONITORAGGIO Membri assegnati al sub-ambito :	TOTALE UTENZE AMBITO	TOTALE ABITANTI AMBITO	TOTALE COMUNI AMBITO
Besio	602	1240			60%utente+30%abitanti+10%n.comuni sub-ambito			
Carrosio	333	481			729,6			
Casalleggio Boiro	168	401			362,6			
Fraconalto	160	352			214,6			
Gavi	1938	4707			198,4			
Lerma	477	873			2491,8			
Montalico	166	291			556,2			
Monforte	419	726			191			
Parodi Ligure	502	710			480,4			
Voltaggio	785	759			543,6			
Totale Ambito 2	5550	10540	10	13,70%	1,62			

arroto. 2 (Gavi, Voltaggio)

# SUB-AMBITO 3 - Castelnuovo Scrivia



N. Utente	N. Abitanti	N. Comuni	N. MEMBRI COMITATO MONITORAGGIO 80%Utente+20% Membri assegnati al sub-ambito: Abitanti	50%utente+30%abitanti+10%a.comu ni sub-ambito
Alluvioni Cambio'	352	961		473,8
Altano Scivla	160	380		204
Bassignana	674	1742		887,6
Castelnuovo Scivla	2456	5414		3047,6
Guazzora	132	313		168,2
Molino dei Torti	322	653		388,2
Montecastello	157	324		190,4
Pecetto di Valenza	461	1233		615,4
Pietra Marazzi	367	900		473,6
Plovera	302	830		407,6
Pontecurone	1536	3850		1598,8
Rivarone	154	363		195,8
Sale	1254	4218		1845,8
<b>Totali Ambito 3</b>	<b>8327</b>	<b>21181</b>	<b>19,47%</b>	<b>2,62</b>

arrot. 3 (Castelnuovo Scivla,  
Pontecurone, Sale)

#### SUB-AMBITO 4 - Pozzolo Formigaro

N. Utente	N. Abitanti	N. Comuni	N. MEMBRI COMITATO MONITORAGGIO 80%Utente+20% Membri assegnati al sub-ambito: Abitanti	60%utente+30%abitanti+10%a.comu ni sub-ambito
Bosco Marengo	1097	2531		1383,8
Cartonara Scivla	447	1055		588,6
Carezzano	275	444		308,8
Cassano Spinola	791	1793		991,4
Castellania	49	91		57,4
Cerreto Grue	156	325		189,8
Costa Vescovato	139	357		182,6
Frugarolo	868	2012		1096,8
Gavazzana	94	172		109,6
Paderna	123	231		144,6
Pozzolo Formigaro	2094	4910		2557,2
Sant'Agata Fossili	251	441		289
Sardigliano	284	452		317,6
Spineto Scivla	203	332		228,8
Villaivernia	423	966		531,6
Villaromagnano	333	700		406,4
<b>Totali Ambito 4</b>	<b>7627</b>	<b>16812</b>	<b>15,46%</b>	<b>2,38</b>

arrot. 2 (Pozzolo Formigaro, Bosco  
Marengo)



# SUB-AMBITO 5 - Viguzzolo

	N. Utenze	N. Abitanti	N. Comuni	N. MEMBRI COMITATO MONITORAGGIO	
				80% Utenze + 20% Abitanti	Membri assegnati al sub-ambito :
	Utenze	Abitanti			60% Utenze + 30% abitanti + 10% abitanti sub-ambito
Avolarza	147	306		178,8	
Beriano di Tortona	0	171		34,2	
Brignano-Frascata	180	451		234,2	
Casalnoceto	472	1015		580,6	
Casasco	64	124		76	
Castellar Guidobono	176	427		226,2	
Demice	98	210		120,4	
Fabbrica Curone	607	695		624,6	
Garcagna	336	707		410,2	
Gremiasco	146	344		185,6	
Monperone	74	219		103	
Monticale	330	593		382,6	
Montacuto	88	306		131,6	
Montiglio	126	326		166	
Montemarzino	192	341		221,8	
San Sebastiano Curone	323	591		376,6	
Sarezzano	418	1193		573	
Viguzzolo	1391	3209		1754,6	
Volpedo	581	1212		707,2	
Volpogelino	68	160		86,4	
Totale Ambito 5	5817	11455	12600	11,58%	20
					27,40%
					1,96
					arrot. 2 (Viguzzolo, Volpedo o Fabbrica Curone)

# SUB-AMBITO 6 - Tortona

	N. Utenze	N. Abitanti	N. Comuni	N. MEMBRI COMITATO MONITORAGGIO	
				80% Utenze + 20% Abitanti	Membri assegnati al sub-ambito :
	Utenze	Abitanti			60% Utenze + 30% abitanti + 10% abitanti sub-ambito
Tortona	13107	25808	25886	23,89%	1
					1,37%
					15682,8
					3,42
					arrot. 3 (Tortona)



Ambito territoriale Minimo (ATEM)

per il servizio distribuzione gas naturale

ATEM ALESSANDRIA - 4 - Sud-EST

